

- all'interno del centro abitato fino alle ore 24.00 con riduzione del volume dei suoni a partire dalle ore 22.00;
- fuori dal centro abitato fino all'orario di chiusura del pubblico esercizio con riduzione del volume dei suoni a partire dalle ore 22.00.

C) mediante l'utilizzo di apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, "karaoke", esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, Dj all'esterno del locale :

- all'interno del centro abitato fino alle ore 23.00 , il volume dei suoni dovrà essere particolarmente ridotto dopo le ore 22.00;
- fuori dal centro abitato fino all'orario di chiusura del pubblico esercizio con riduzione del volume dei suoni a partire dalle ore 22.00.

2. Gli allietamenti sono consentiti nelle seguenti giornate:

- a) mediante l'utilizzo di apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, juke-box e simili: tutti i giorni della settimana nella fascia oraria di apertura del pubblico esercizio;
- b) con apparecchi di "karaoke", esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, Dj ed ogni altro apparecchio munito di amplificatori: due volte alla settimana nelle giornate scelte dagli esercenti;

3. L'esercente dovrà comunque osservare scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e dovrà adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica.

Art. 5 Deroghe

1. Nelle giornate di:

- a) 6 gennaio;
- b) da giovedì grasso fino all'ultima giornata di carnevale;
- c) 14 febbraio;
- d) 8 marzo;
- e) 31 ottobre;
- f) 8, 23, 24, 25, 26 e 31 dicembre;

è concessa la deroga agli orari stabiliti all'art. 4 e gli allietamenti potranno protrarsi fino alle ore 01.00 ed in aggiunta alle due giornate scelte dall'esercente previste dal secondo comma, lettera b).

2. Per la sola serata del 31 dicembre è concessa la deroga fino alle ore 03.00 sempre in aggiunta alle due giornate scelte dall'esercente previste dal secondo comma, lettera b).
3. Deroghe generali potranno essere emanate dal Comune per gli apparecchi televisivi in occasione di determinati avvenimenti.
4. Deroghe potranno essere emanate dal Comune a seguito di specifiche verifiche delle condizioni ambientali anche tramite sopralluoghi.

Art. 7 Comunicazione

1. Almeno cinque (5) giorni prima dell'evento il titolare dell'attività dovrà presentare una comunicazione, predisposta nel rispetto delle disposizioni del DPR 445/2000, nelle quali sono indicati:
 - a) la ragione sociale, se trattasi di società, i dati anagrafici, se trattasi di persona fisica, della ditta intestataria dell'autorizzazione commerciale;
 - b) la tipologia dell'allietamento;
 - c) l'esistenza dei presupposti indicati all'art. 3;
 - d) le giornate e l'orario di svolgimento dell'iniziativa, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4;
 - e) l'osservanza delle prescrizioni contenute nel successivo art. 8;
 - f) la richiesta di eventuale deroga prevista dall'art. 5, comma 4.
2. La comunicazione di cui sopra, redatta in duplice copia in carta semplice, dovrà essere indirizzata all'ufficio commercio e consegnata presso il protocollo del Comune con cadenza, a scelta del titolare dell'attività trimestrale, semestrale o annuale, oltretutto puntuale per ogni singola giornata.
3. Copia della comunicazione di cui sopra, timbrata per ricevuta dal protocollo, dovrà essere conservata presso l'esercizio pubblico ed esibita ad ogni richiesta da parte degli organi predisposti al controllo. Nel caso di richiesta di deroga, di cui al precedente comma 1 lett. f), dovrà essere conservata anche la risposta se favorevole ed esibita ad ogni richiesta da parte degli organi predisposti al controllo.
4. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento e per tutela del pubblico interesse, l'ufficio comunale competente può chiedere all'interessato integrazioni e/o precisazioni, nonché disporre il differimento e/o la modificazione dello svolgimento di ognuna delle iniziative programmate.

Art. 8 Prescrizioni per l'attività di allietamento

1. Nell'esercizio dell'attività di allietamento devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) fermo restando quanto indicato negli articoli precedenti e fatto salvo il rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico, il valore delle emissioni sonore dovrà essere comunque mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo alla quiete ed al riposo, in particolar modo quando l'allietamento sia effettuato a porte aperte o all'aperto; non è consentito il ballo, senza la prescritta autorizzazione ai sensi dell'art. 68 del TULPS;
 - b) è vietato modificare l'assetto ordinario dei locali al fine di trasformarlo in un locale di pubblico spettacolo;
 - d) è vietato l'eccessivo affollamento del locale al fine di evitare intralcio al regolare flusso della clientela;
 - e) dovranno essere corrisposti, se dovuti, i diritti SIAE.
2. Per quanto non previsto nei punti che precedono si rimanda all'art. 3 del presente regolamento.